



Primo Piano - Infortuni extraprofessionali per i giornalisti, finisce l'era dei rimborsi

Roma - 22 dic 2023 (Prima Pagina News) Sapevate che dal primo gennaio, dopo quasi 40 anni di consuetudine con questa materia i giornalisti che si faranno male al di fuori del proprio lavoro non avranno più diritto ad alcun rimborso assicurativo come è invece accaduto fino ad oggi?

Per capire meglio cosa succederà dal primo gennaio 2024 in tema di infortuni extraprofessionali siamo andati a cercarci la Legge del 30/12/2021 n. 234, Governo Draghi, che è appunto il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31/12/2021 - supplemento ordinario 09. All'art.1 comma 109 si legge testualmente: “A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti”. Cosa vuol dire tutto questo? “Semplice- risponde Pierluigi Roesler Franz, membro dell'esecutivo nazionale della FIGEC- Vuol dire che dal primo gennaio 2024, che è già domani, nessun giornalista percepirà più l'indennità prevista per gli infortuni extraprofessionali. Bada bene, gli infortuni extraprofessionali sono il 99,9% degli infortuni dichiarati dai giornalisti e per i quali fino ad ora veniva rimborsato il danno subito. Con il primo gennaio 2024 termina la stagione dei rimborsi per questo tipo di infortuni”. -Mi fai un esempio? “Se fino al 31 dicembre di quest'anno un giornalista cade per strada mentre è a passeggio con il suo cane e si fa male, c'è questa polizza infortuni che lo risarcisce per il danno subito. Dal primo gennaio prossimo tutto questo invece finirà di esistere. Fino ad oggi, quindi fino al 31 dicembre, se un giornalista muore di infarto, o per un ictus, la polizza infortuni rimborsa la sua famiglia pur non trattandosi di un incidente di servizio, o di un infortunio in itinere. Dal primo gennaio tutto questo non sarà più possibile e l'INAIL pagherà soltanto gli infortuni sul lavoro e quelli in itinere”. -Ma la categoria dei giornalisti sa tutto questo? “Credo che nessuno sappia nulla, e credo che sia stato un grande errore della categoria non informare i colleghi che ne fanno parte”. Torniamo per un attimo indietro. L'art.38 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico sottoscritto a Roma il primo aprile 2013 tra Federazione Nazionale Italiana della Stampa (FNSI) e la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) recita in questo modo: “Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale, e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti - o i loro aventi causa indicati nell'art.4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art.41 - ai quali è applicato il presente contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento :a)per il caso di morte € 92.962,24; b)per il



caso di invalidità permanente totale € 108.455,95;c)per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa". Non solo questo, ma l'accordo che evidentemente finisce di essere da qui a qualche giorno per via della "legge Draghi", più esattamente il 31 dicembre prossimo, andava oltre questo principio di base e spiegava persino il calcolo da fare in situazioni di infortunio. "L'indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l'evento si verifica in epoca compresa tra l'inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l'inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l'inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Al verificarsi dell'evento nelle stesse epoche sopra precisate, l'indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%". È sempre l'art.38 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico che rimarca una "tradizione" che sembrava essere diventata ormai un patrimonio irrinunciabile e acquisito nel tempo e in eterno. "Se al momento dell'evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 del predetto regolamento di attuazione, l'indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l'altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell'indennità stessa. Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista, per il praticante e, con decorrenza 1° gennaio 2009 per il giornalista pubblicista, di cui al primo e secondo paragrafo dell'art.36, ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto". Identico trattamento – aggiungeva il contatto- spetterà a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura ridotta del 50%, anche ai giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore e per i quali non sia stata già accesa altra posizione assicurativa presso l'Inpgi. L'importo dell'indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell'ipotesi di responsabilità per colpa. Dal 31 dicembre prossimo tutto questo non sarà più così. Di fatto, giova ricordarlo, l'art.38 del CNLG prevedeva che in caso di infortunio extraprofessionale ogni punto percentuale valeva 1.100 euro. Facciamo un esempio. Chi riportava una frattura importante e valutabile dieci punti di invalidità, fino ad oggi gli veniva liquidato un 10 per cento di invalidità permanente e avrebbe avuto 11mila euro di risarcimento. Mentre, per chi invece moriva, agli eredi andavano 110 mila euro. Ma va anche detto anche che ancora si salverebbero quanti hanno subito un infortunio negli ultimi due anni senza aver fatto ancora denuncia, perché l'art.38 dà al giornalista due anni di tempo per presentare domanda di risarcimento. La seconda cosa interessante riguarda i giornalisti in pensione. Che in base all'art.38, secondo l'attuale legislazione vigente avrebbero avuto 15 mesi di copertura assicurativa ancora dopo essere andato in pensione, cosa che oggi non sarà più così. Per fortuna continueranno ad essere rimborsati da INAIL i danni legati a infortuni sul lavoro o in itinere, ma per quanto riguarda gli infortuni extraprofessionali neanche a parlarne. Se una volta si moriva di infarto a casa propria pur



non essendo a lavoro si veniva in qualche modo rimborsati. Oggi tutto questo non sarà più possibile. E va bene anche, date le ristrettezze generali del momento e la crisi di sistema del Paese. Quello che invece è intollerabile è che notizie così importanti per la vita di migliaia di giornalisti italiani vengano lasciate a morire nel dimenticatoio generale del silenzio omertoso che ormai è parte di molte vicende di questo paese. È giusto? È corretto tutto questo? Non sarebbe stato invece più onesto informare in maniera severa e dettagliata i diretti interessati? Risponderà mai qualcuno a questi interrogativi?

di Pino Nano Venerdì 22 Dicembre 2023